

CAPITOLATO NORMATIVO  
PER LA COPERTURA

**ALL RISKS DANNI MATERIALI E DIRETTI  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE**

*del*

***Consorzio di Bonifica Veronese***

**Avvertenze**

Le informazioni contenute all'interno del presente documento sono di carattere riservato. Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 nr. 196 né l'intero documento, né un eventuale condensato dello stesso potranno, in alcun caso essere consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo o di brokeraggio senza il nostro preventivo accordo.

## SEZ. 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO – ATTIVITA'

### Art. 1 - DEFINIZIONI

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto, pubblico o privato, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Broker:</b>	Il Mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Cose assicurate:</b>	Il complesso dei beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.
<b>Danni diretti:</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Danni consequenziali:</b>	I danni ai beni assicurati non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Guasti apparecchiature elettroniche:</b>	Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: <ul style="list-style-type: none"><li>• una avaria o "failure", corrispondente ad un</li></ul>

	<p>cambiamento fisico nell'hardware;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un guasto o "fault", corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano;</li> </ul> <p>un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.</p>
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Primo Rischio Assoluto:</b>	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati in polizza.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Rischio locativo:</b>	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici presso le quali risulta assegnata la polizza.
<b>Fabbricati:</b>	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle

	<p>parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Sono compresi inoltre gli impianti esterni al fabbricato, anche se interrati.</p> <p>S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, cancelli, grondaie interne ed esterne ai fabbricati e muri recinzione.</p> <p>Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici.</p> <p>Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.</p> <p>Si intendono comprese le migliorie apportate dall'Assicurato se i locali sono in affitto o uso.</p>
<b>Fabbricati di interesse storico od artistico:</b>	Tutti gli immobili soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004, esenti da imposte ai sensi della L. n. 42 del 28 febbraio 1983
<b>Contenuto e beni differenti dai fabbricati:</b>	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni mobili in genere.</li> <li>• Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce "Apparecchiature elettroniche" del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definiti nella corrispondente voce del presente articolo.</li> <li>• Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato.</li> <li>• Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci.</li> <li>• Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di</li> </ul>

	<p>sicurezza, casseforti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.) di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori.</li> <li>• Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari.</li> <li>• Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.</li> <li>• Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.</li> <li>• Apparecchiature tecniche ad impiego mobile.</li> <li>• Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali.</li> </ul> <p>Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.</p>
<b>Valore Intero:</b>	<p>Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati in polizza.</p>

<b>Valori:</b>	Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.
----------------	--

## **Art. 2 – Descrizione del rischio e attività assicurata**

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati, direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dal Consorzio di Bonifica Veronese, salvo solo quanto espressamente escluso.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana.

Il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi e anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi e/o a mano, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Per l'identificazione, l'ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di fare riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente.

Il Consorzio, ente di diritto pubblico economico – ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha sede in Verona.

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all'irrigazione, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile.

## **SEZ. 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.

La Società corrisponderà, al netto dell'imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell'annualità di premio.

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni od inesattezze non siano frutto di dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. L'assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20(venti) metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

### **Art.3 - Durata del contratto**

**L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023.**



È comunque facoltà delle parti recedere dal presente contratto ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 180 giorni.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2023.

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

#### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

La deroga di cui al primo comma della presente norma deve intendersi operante ed efficace anche per ogni eventuale appendice correlata alla polizza originaria.

**I premi devono essere pagati direttamente all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società Assicuratrice.**

#### **Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro**

Il presente contratto non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 180 giorni dalla relativa scadenza annuale

#### **Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo comunque idoneo a comprovare data e contenuto indirizzata all'Agenzia o alla Società alla quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 9 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

### **Art.10 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art.11 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art.12 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 90 giorni antecedenti, così articolato:

1. entro 90 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nel caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, i sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
  - a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
  - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
  - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate

#### **Art. 15 - Clausola intermediari**

Alla Società Acros Srl Studio di Brokeraggio Assicurativo, con sede a Verona in Via G. Marconi, 62, è affidata la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l'opera del Broker potrà essere remunerata dalle società aggiudicatrici, secondo consuetudine di mercato senza alcun onere diretto e/o indiretto, né maggiori spese per la Contraente, sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra Società e Broker.

La Società aggiudicataria si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo.

#### **Art.16 - Coassicurazione e delega (ove prevista) – Estratto Unico.**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

#### **Art.17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 18 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle Legge 13/08/2010 n. 136, successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio assicurativo

#### **Art. 19 – Trattamento dei dati**

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 20 – Disposizione finale**

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme riportate nel presente normativo, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate su ogni altro documento utilizzato dalla Società.

## **SEZ. 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 – Oggetto della copertura assicurativa.**

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

### **Art. 2 – Parificazione dei danni**

I guasti arrecati per ordine delle autorità nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o diminuire l'entità del danno vengono parificati ai danni materiali diretti.

### **Art. 3 – Spese di demolizione e sgombero**

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo stabilito, indennizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene, salute e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

### **Art. 4 - Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione**

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra fino alla concorrenza massima di € 50.000,00=

#### **Art. 5 – Spese peritali**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all' Art. 3 della Sezione 5 "Procedura per la valutazione del danno" , nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza del limite stabilito.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all' Art.1907 del Codice Civile.

#### **Art. 6 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile e fino alla concorrenza del limite stabilito, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all' Art.1907 del Codice Civile

#### **Art . 7 - Spese ricerca guasto**

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute, inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

#### **Art. 8 - Eventi atmosferici in genere**

Sono compresi i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, anche per fabbricati aperti da uno o più lati, tettoie, tendostrutture, serramenti, vetrate, lucernari in genere.

Si intendono esclusi dalla garanzia i danni subiti da insegne e/o a beni posti all'aperto non per loro naturale destinazione.

### **Art. 9 - Gelo**

Sono compresi i danni causati da gelo;

la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

### **Art. 10 - Tumulti popolari, scioperi sommosse, ecc.**

Sono compresi i danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi; la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

### **Art. 11 - Sovraccarico di neve**

Sono compresi i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso;

la Società non indennizzerà i danni causati:

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

### **Art. 12 - Terremoto**

Sono compresi i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto.

### **Art. 13 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti**

Sono compresi i danni materiali diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o simili.

La Società non risponde dei danni

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione



- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione e allagamento

#### **Art. 14 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno**

Sono compresi i danni subiti dagli enti assicurati a seguito di cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danni, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.

In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'art. 1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Cedimento, franamento e smottamento del terreno".

#### **Art. 15 - Crollo strutturale di Fabbricati**

Sono compresi i danni subiti dagli enti assicurati a seguito del crollo strutturale di Fabbricati.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'art. 1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5 sotto la voce "Crollo Strutturale".

#### **Art.16 – Opere di Fondazione**

La Società risponde delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza del limite stabilito.

#### **Art.17 – Fenomeno elettrico ed elettronico a Primo Rischio assoluto**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni agli enti assicurati a causa di fenomeno elettrico – elettronico.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) lampade e resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore

delle apparecchiature (o rientranti nel contratto di manutenzione).  
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza del limite stabilito.

#### **Art. 18 - Guasti ad apparecchiature elettroniche**

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico, etc..

L'assicurazione è estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendosi per tali quelle che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all'aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/i indicate in polizza. Sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia viene prestata, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo previsti nella partita 3) dell'Art. 3 della Sezione 1.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- ✓ i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- ✓ i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti; i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde dei danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, manutenzione, ampliamento o riparazione anche quando tali operazioni sono affidate a ditte non autorizzate dalle case costruttrici e/o da personale tecnico specializzato della Contraente avvenute nei locali ove sono ubicati i beni assicurati.

#### **Art. 19 – Ricostruzione archivi**

La Società risponde fino alla concorrenza del limite stabilito a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art.1907 C.C. del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi cartacei e/o elettronici, di documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi utente, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

E' facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri programmi di utente anche in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

#### **Art. 20 - Furto - Rapina – Scippo – Estorsione**

A precisazione delle condizioni tutte di polizza, la Società assicura a **Primo rischio assoluto** e fino alla concorrenza del limite stabilito, i danni subiti dalle cose assicurate a causa di:

- furto;
- furto con destrezza;
- rapina;
- scippo;
- estorsione.

Sono parificati ai danni da furto o rapina o estorsione, consumati o tentati:

- i danneggiamenti ai Fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi, cancelli e recinzioni in genere;
- i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi dai ladri.

Relativamente e limitatamente alle perdite derivanti da furto è condizione essenziale per l'indennizzabilità che i beni siano riposti in complessi e/o fabbricati protetti da porte e/o finestre munite di chiusure.

La Società indennizza le cose assicurate nel caso in cui l'autore del reato abbia violato le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;

- utilizzato chiavi vere - purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite, a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle autorità competenti prima del sinistro;
- superato ostacoli o ripari per via diversa da quella ordinaria mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

- asportato la refurtiva a locali chiusi dopo essersi introdotto negli stessi in modo clandestino.

Qualora il furto avvenga senza che ricorrano le condizioni di cui sopra, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 90% del danno indennizzabile.

Per rapina si intende la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia indicati in polizza, semprechè la rapina sia avvenuta nei locali descritti in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Per estorsione si intende il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Agli effetti delle garanzie "Furto, rapina ed estorsione, portavalori" la copertura viene prestata per il contenuto e i valori e la garanzia sarà prestata con i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, ove previsti.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro

- relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente una somma superiore a **€ 3.000,00**; la somma si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro;
- in caso di ritrovamento delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonchè i compensi dovuti a terzi.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### **Art. 21 – Maggiori costi**

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi e/o le attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.
- uso di impianti o apparecchi sostitutivi;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi;
- lavoro straordinario, notturno o festivo.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite stabilito.

### **Art. 22 - Differenziale storico-artistico**

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 "determinazione del danno (valore a nuovo)" della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e fino alla concorrenza del limite stabilito.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

### **Art. 23 – Rischio locativo**

La società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589, e 1611 del Codice Civile, nella sua qualità di locatario dei fabbricati,

risponde nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo alle cose mobili di proprietà dei locatori, o di terzi verso i quali i locatori stessi debbano rispondere. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 24 – Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale stabilito, e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30%del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 25 – Beni in leasing**

Si conviene fra le Parti che si intendono assicurati anche i beni in leasing e/o comodato se non assicurati con altra specifica polizza.

#### **Art. 26 – Enti mobili presso terzi**

Si prende atto tra le parti che gli enti mobili, macchinari e/o contenuto degli uffici dell'Assicurato possono trovarsi anche presso terzi, laboratori, depositi o presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località in Italia e/o all'estero.

#### **Art. 27 - Spese di collaudo**

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, anche se non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del sinistro indennizzabile a termine di polizza.

#### **Art.28 - Innovazioni del rischio**

Relativamente a enti di proprietà dell'Assicurato, nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di nuove ubicazioni, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è pienamente operante per danni a causa e/o in connessione con le suddette circostanze.

#### **Art.29 - Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili etc**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Rottura vetri e Cristalli.

## SEZ. 4 - ESCLUSIONI

### Art. 1 - Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente a risarcire i danni **causati da**:

- 1) atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo danni derivanti da:
  - a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, macchinari per T.A.C., apparecchi di indagine/analisi o altri e simili
  - b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive
  - c) contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
- 3) dolo del Contraente e dell'Assicurato. La colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- 4) danni indiretti di qualsiasi natura;
- 5) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- 6) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- 7) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- 8) infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- 9) umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;
- 10) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimenti, salvo quanto derogato.

N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità. Si precisa però che la Società risponde dei danni di smarrimento delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione



11) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici ; in caso di scoppio di macchine o impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto che hanno provocato il danno.

12) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.

13) attribuiti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e sottaciuti alla Società

14) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili

15) trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori degli stabilimenti ad eccezione di quanto garantito per "Portavalori";

16) cedimento, franamento, smottamento del terreno e caduta massi;

17) crollo e collasso strutturale.

## **Art. 2 - Enti esclusi**

La Società non è obbligata ad indennizzare unicamente i danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l'attività indicata in polizza);
2. Strade, terreni e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. Enti all'aperto non per naturale destinazione o funzione ed uso
4. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
5. baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto;
6. il valore del terreno.

## SEZ. 5 – GESTIONE DEI SINISTRI

### Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro quindici giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione , fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
- d) In caso di perdita di titoli di credito esperire se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

### Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art.3 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) a richiesta da una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 4 della Sezione 3 "Spese Peritali" della presente polizza.

### **Art.4 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 "Obblighi in caso di sinistro". della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione "Determinazione del danno (valore a nuovo)".
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,

violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art.5 - Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

#### **Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
  - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
  - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) in caso di danno parziale:
  - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offriva la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
- d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
- e) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
- f) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- h) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

#### **Art.7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione "Determinazione del danno (valore a nuovo) e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

**Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di €. 50.000,00=.**

**Art.8- Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art.9 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

**Art.10 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.11 della presente Sezione "Limite massimo di indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

**Art.11 - Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso.

**Art.12 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere

pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00=.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad €. 3.000.000,00

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **Art.13 - Recuperi**

In caso di recupero di valori o di quanto assicurato alla partita contenuto la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo, per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo, per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla polizza per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

### **Art.14 - Certificati rilasciati dall'Autorità**

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.).

## SEZ. 6 – SOMME ASSICURATE – Franchigie/Scoperti e Limiti

### Art.1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %
1	Fabbricati in genere	22.715.000,00=	
2	Contenuto	5.320.000,00=	
Cumulativamente per tutte le sedi assicurate			
3	Ricorso Terzi e Locatari	1.000.000,00=	
4	Spese di demolizione e sgombero	300.000,00=	

### Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	



## Art.2 – Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti per sinistro e l'applicazione di franchigie.

Evento / Garanzia	Scoperto e/o Franchigia		Limite di Indennizzo	
Ogni Altra Causa		1.000,00	100%	
Ricerca Guasto da Acqua		500,00		50.000,00
Eventi Atmosferici	5 %	Minimo di € 1.000,00= Massimo Euro 10.000,00=	80% della S.A. per singola ubicazione	
Eventi Atmosferici a fabbricati aperti a uno o più lati, tettoie	10%	Minimo di € 1.000,00= Massimo Euro 10.000,00=		100.000,00
Grandine su fragili		2.500,00		200.000,00
Neve		5.000,00=	50% della S.A. per singola ubicazione	
Allagamento		5.000,00		200.000,00
Inondazione, Alluvioni	10%	Minimo di € 10.000,00=	30 % della S.A. per singola ubicazione	
Terremoto	10%	Minimo di € 25.000,00 Massimo Euro 100.000,00=	50 % della S.A. per singola ubicazione	
Tumulti Popolari, Sciopero, Sommese, Atti vandalici, sabotaggio	10%	Minimo di € 1.000,00= Massimo Euro 10.000,00=	80% della S.A. per singola ubicazione	
Terrorismo	10%	Minimo di € 10.000,00 Massimo Euro 100.000,00=	50 % della S.A. per singola ubicazione	
Crolli e/ Collassi strutturali		10.000,00		500.000,00
Cedimenti – Franamenti – Smottamenti del terreno		10.000,00		500.000,00
Fenomeno Elettrico a PRA		1.000,00		100.000,00= per sx/ anno ass.vo
Guasti ad apparecchiature elettroniche		1.000,00		100.000,00= per sx/ anno ass.vo

Furto – rapina- Scippo- Estorsione		500,00		50.000,00
Guasti cagionati dai Ladri		===		10.000,00
Onorario Periti		===		50.000,00
Onorario Ingegneri, Architetti e altri professionisti		===		50.000,00
Maggiori Costi		===		100.000,00
Ricostruzioni Archivi		===		100.000,00

### Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

### Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente		La Società

## **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS D.D.**

### **CONTRAENTE/ASSICURATO**

**Consorzio di Bonifica Veronese**  
Strada della Genovesa, 31/e  
37135 VERONA  
C.F.: 93216480231

### **DURATA CONTRATTUALE - EFFETTO**

Anni 2, con effetto dal 31.12.2021

### **SCADENZA**

31.12.2023, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta.

### **RATEIZZAZIONE**

Annuale, con scadenza ricorrente alle ore 24.00 di ogni 31.12.

### **ATTIVITA' E RISCHIO ASSICURATO**

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati, direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dal Consorzio di Bonifica Veronese, salvo solo quanto espressamente escluso.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana.

Il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi e anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi e/o a mano, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Per l'identificazione, l'ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di fare riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente.

## PARTITE E SOMME ASSICURATE

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	
1	Fabbricati in genere	24.600.000,00=		
2	Contenuto	5.560.000,00=		
Cumulativamente per tutte le sedi assicurate				
3	Ricorso Terzi e Locatari	1.000.000,00=		
4	Spese di demolizione e sgombero	250.000,00=		

## Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro

Evento / Garanzia	Scoperto e/o Franchigia		Limite di Indennizzo	
Ogni Altra Causa		1.000,00	100%	
Ricerca Guasto da Acqua		500,00		50.000,00
Eventi Atmosferici	5 %	Minimo di € 1.000,00= Massimo Euro 10.000,00=	80% della S.A. per singola ubicazione	
Eventi Atmosferici a fabbricati aperti a uno o più lati, tettoie	10%	Minimo di € 1.000,00= Massimo Euro 10.000,00=		100.000,00
Grandine su fragili		2.500,00		200.000,00
Neve		5.000,00=	50% della S.A. per singola ubicazione	
Allagamento		5.000,00		200.000,00
Inondazione, Alluvioni	10%	Minimo di € 10.000,00=	30 % della S.A. per singola ubicazione	
Terremoto	10%	Minimo di € 25.000,00 Massimo Euro 100.000,00=	50 % della S.A. per singola ubicazione	

Tumulti Popolari, Sciopero, Sommesse, Atti vandalici, sabotaggio	10%	Minimo di € 1.000,00= Massimo Euro 10.000,00=	80% della S.A. per singola ubicazione	
Terrorismo	10%	Minimo di € 10.000,00 Massimo Euro 100.000,00=	50 % della S.A. per singola ubicazione	
Crolli e/ Collassi strutturali		10.000,00		500.000,00
Cedimenti – Franamenti – Smottamenti del terreno		10.000,00		500.000,00
Fenomeno Elettrico a PRA		1.000,00		100.000,00= per sx/ anno ass.vo
Guasti ad apparecchiature elettroniche		1.000,00		100.000,00= per sx/ anno ass.vo
Furto – rapina- Scippo- Estorsione		500,00		50.000,00
Guasti cagionati dai Ladri		===		10.000,00
Onorario Periti		===		50.000,00
Onorario Ingegneri, Architetti e altri professionisti		===		50.000,00
Maggiori Costi		===		100.000,00
Ricostruzioni Archivi		===		100.000,00

**SCHEDA SINISTRI.**

Periodo: 01.01.2016 – 30.09.2021

**Sinistri 2016**

<b>Sinistri denunciati</b>	<b>n° . 04</b>
Sinistri definiti tra quelli <b>SENZA SEGUTO</b>	<b>n° . 00</b>
Sinistri <b>RISERVATI</b>	<b>n° . 00</b>
Sinistri <b>LIQUIDATI</b>	<b>n° . 04</b>

Fenomeno Elettrico – Elettronico - Danno di natura elettrica presso la centrale della Spolverina sita in San Giorgio ai Salici Sona VR	Euro	1.708,00=
Furto – Guasti cagionati dai ladri - Guasti cagionati per forzato cancello automatico presso sede/unità di Via Guastalla -	Euro	915,00=
Furto – Guasti cagionati dai ladri - Furto e Guasti cagionati dai ladri c/o Villafranca	Euro	4.094,00=
Furto – Furto mototroncatrice	Euro	450,00

**Sinistri 2017**

<b>Sinistri denunciati</b>	<b>n° . 03</b>
Sinistri definiti tra quelli <b>SENZA SEGUTO</b>	<b>n° . 00</b>
Sinistri <b>RISERVATI</b>	<b>n° . 00</b>
Sinistri <b>LIQUIDATI</b>	<b>n° . 03</b>

Fenomeno Elettrico – Elettronico - Danno di natura elettrica a turbina.	Euro	3.208,00
Fenomeno Elettrico – Elettronico - Danno di natura elettrica al quadro elettrico c/o Centrale di Affi - Riservato	Euro	3.294,00=
Fenomeno Elettrico – Elettronico - Danno di natura elettrica c/o Centrale di GARDA - riservato	Euro	15.800,00=

**Sinistri 2018**

<b>Sinistri denunciati</b>	n°. 02
Sinistri definiti tra quelli <b>SENZA SEGUTO</b>	n°. 01
Sinistri <b>RISERVATI</b>	n°. 00
Sinistri <b>LIQUIDATI</b>	n°. 01

<b>Fenomeno Elettrico – Elettronico - Danno impianti Loc. Cason del Chievo VR</b>	<b>Euro</b>	<b>25.690,00=</b>
---	-------------	-------------------

**Sinistri 2019**

<b>Sinistri denunciati</b>	n°. 02
Sinistri definiti tra quelli <b>SENZA SEGUTO</b>	n°. 00
Sinistri <b>RISERVATI</b>	n°. 00
Sinistri <b>LIQUIDATI</b>	n°. 02

<b>Fenomeno Elettrico – Sbalzo di tensione – danno a misuratore di portata c/o canale San Giovanni Loc. Chievo</b>	<b>Euro</b>	<b>974,00=</b>
<b>Fenomeno Elettrico – Guasto da sovraccarico corrente c/o centrale di Ponton – S. Ambrogio di Valpolicella</b>	<b>Euro</b>	<b>1.710,00=</b>
	<b>Euro</b>	

**Sinistri 2020**

<b>Sinistri denunciati</b>	n°. 03
Sinistri definiti tra quelli <b>SENZA SEGUTO</b>	n°. 00
Sinistri <b>RISERVATI</b>	n°. 00
Sinistri <b>LIQUIDATI</b>	n°. 03

<b>Evento Atmosferico – Danni da vento</b>	<b>Euro</b>	<b>21.960,00=</b>
<b>Fenomeno Elettrico -Pompa sommersa c/o impianto Badia Polesine</b>	<b>Euro</b>	<b>1.196,00=</b>
<b>Fenomeno Elettrico- Misuratore di portata- Canale Adige Garda - Bussolengo</b>	<b>Euro</b>	<b>5.700,00=</b>

**Sinistri 2021 (30.09.2021)**

<b>Sinistri denunciati</b>		<b>n°. 04</b>
	Sinistri definiti tra quelli <b>SENZA SEGUTO</b>	<b>n°. 00</b>
	Sinistri <b>RISERVATI</b>	<b>n°. 04 (*)</b>
	Sinistri <b>LIQUIDATI</b>	<b>n°. 00</b>

<b>(*)</b>	<b>n. 04 - Fenomeno Elettrico -</b>	<b>Euro</b>	
		<b>Euro</b>	
		<b>Euro</b>	